



Città di Saluzzo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
"IUC"**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.2.2014**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.7.2014**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2014**

## INDICE

### CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 2 DICHIARAZIONI

ART. 3 MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 4 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

ART. 5 RISCOSSIONE

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

### CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 ALIQUOTE D'IMPOSTA

### CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

Art. 12 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 13 SOGGETTI PASSIVI

Art. 14 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Art. 15 ESCLUSIONE PER IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Art. 16 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Art. 17 COSTI DI GESTIONE

Art. 18 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 19 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 20 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 21 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 22 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 23 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 24 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 25 SCUOLE STATALI
- Art. 26 TASSA GIORNALIERA
- Art. 27 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 28 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 29 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 30 RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- Art. 31 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 32 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 33 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 34 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Art. 35 POTERI DEL COMUNE
- Art. 36 ACCERTAMENTO
- Art. 37 SANZIONI
- Art. 38 RISCOSSIONE
- Art. 39 INTERESSI
- Art. 40 RIMBORSI
- Art. 41 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 42 CONTENZIOSO
- Art. 43 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

#### CAPITOLO 4

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 44 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 45 BASE IMPONIBILE
- Art. 46 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 47 ALIQUOTE
- Art. 48 DETRAZIONI
- Art. 49 SERVIZI INDIVISIBILI

# CAPITOLO 1

## *Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)*

### **Art. 1**

#### **DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina l'imposta unica comunale "IUC",
2. L'imposta unica comunale "IUC", prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'Imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente l'IMU ( capitolo 2), la TARI ( capitolo 3) e la TASI ( capitolo 4).

### **ART. 2**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modifiche; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate solo nei casi di nuove attivazioni o di variazioni.

### **ART. 3**

#### **MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC (IMU, TASI e TARI) è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello di pagamento unificato F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre
4. Il versamento della TARI e della TASI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

#### **ART. 4**

##### **INVIO MODELLI DI PAGAMENTO**

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.
2. Per l'anno 2014 in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 689 della legge 147/2013, i versamenti della TASI dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due) annui.

#### **ART. 5**

##### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### **ART. 6**

##### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il Dirigente dei Servizi Finanziari che potrà delegare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i requisiti professionali.

#### **ART.7**

##### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

## **CAPITOLO 2**

### ***Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)***

## **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal proprietario di immobili ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dal comma 703 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147.

2. Si intende confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n.10 del 31.1.2013 e ss.mm.ii., pubblicato sul portale del federalismo fiscale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 relativamente alle aliquote d'imposta per l'anno 2014.

## **Art. 11**

### **ALIQUOTE D'IMPOSTA**

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2014, a seguito dell'istituzione e l'applicazione della TASI, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

- a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).
- b) 0,3% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.
- c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
  - abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;
- d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4
- f) 0,90% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati
- g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- h) 0,76% Terreni agricoli
- i) 0,90% Aree edificabili
- l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR. 24.7.1977 n.616.

### **CAPITOLO 3**

#### **Regolamento componente “TARI” (Tassa sui rifiuti)**

#### **Art. 12**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio comunale.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise in:
  - a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
  - b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dalla tassa:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione della tassa.

### **Art. 13**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### **Art. 14**

#### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta da parte di personale comunale.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 15**

#### **ESCLUSIONE PER IDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:
  - a) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva;
  - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;
  - c) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;
  - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.
  - g) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;
  - h) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni.



## **Art. 16**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superficie escluse dalla tassa, sono previste le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile della tariffa:

ATTIVITA'	ABBATTIMENTO %
- Carrozzerie	40
- Officine riparazione veicoli	30
-Officine di elettrauto	30
- Lavorazioni metalmeccaniche	30
- Verniciatura e laccatura mobili	30
- Attività agricole	20
- Lavanderie	10
- Tipografie	10
- Gommisti	80
- Segherie	90

3. Per fruire dell'esclusione o delle riduzioni di cui sopra gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente.

4. Non sono inoltre soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole dove viene depositato prodotti agricoli o forestali naturali, quali legnaie, fienili e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive a condizione che siano prodotte all'ente le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso soggetti autorizzati.

## **Art. 17**

### **COSTI DI GESTIONE**

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario da approvare contestualmente alla determinazione delle tariffe.

## **Art. 18**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevista da norme statali, relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente, fatta salva la facoltà prevista dall'art.193 del TUEL che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre.

## **Art. 19.**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal DPR n. 158/1999.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 20**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro 60 giorni.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, debitamente documentati.

## **Art. 21**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione della tariffa.

## **Art. 22**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o parenti non residenti che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche non utilizzate come abitazione principale, per gli immobili dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli immobili a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 40		1
41	80	2
81	120	3
oltre 120		4

3. Per le abitazioni private e relative pertinenze, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura, qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la tassa è calcolata con riferimento ad una unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non di pertinenza, si considerano:
  - a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica.
  - b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 23**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 24**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Per i locali non domestici privi di arredi e materiali di qualsiasi natura, qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la tassa è calcolata applicando la tariffa relativa alla categoria n.3.

#### **Art. 25**

##### **SCUOLE STATALI**

1. La tassa è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e convertito con modificazioni della Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## **Art. 26**

### **TASSA GIORNALIERA**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Le tariffe relative alle aree mercatali possono essere determinate in rapporto ai costi di gestione del servizio sostenuto per tali attività.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale comprese le agevolazioni e le riduzioni.

## **Art. 27**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## **Art. 28**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da utenti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale o all'estero: riduzione del 10%.
2. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) riduzione del 50%: abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei famigliari che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 8.000,00, in corso di validità e che nessuno dei componenti del nucleo famigliare risulti proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

b) riduzione del 70%: abitazioni e relative pertinenze, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo.

La riduzione si applica ai contribuenti che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 10.000,00, in corso di validità e che non risultino proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

c) riduzione del 70%: abitazioni e relative pertinenze in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, arredi e materiali di qualsiasi natura e per le quali non sia attivata alcuna utenza individuale relativa a servizi di pubblica utilità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richieste e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa domanda, che deve essere presentata su modello predisposto dall'Ufficio tributi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere la riduzione.

Per usufruire della riduzione di cui alla lettera b), la domanda non dovrà essere ripresentata nel caso in cui la dichiarazione ISEE, presentata per l'anno precedente, prevedeva redditi da pensione tali da non determinare il venir meno le condizioni per fruire dell'agevolazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile del 5%, limitatamente alla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico, entro 30 giorni dalla consegna del compostatore, da richiedersi all'Ufficio Tecnico.

L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Il Comune provvederà, con controlli a campione, a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio ed alla conseguente sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

5. È prevista una riduzione pari al 30% della quota variabile, limitatamente all'abitazione, escluse pertinenze, delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Saluzzo e computati nel nucleo degli occupanti che utilizzano pannolini lavabili per un periodo decorrente dalla data di acquisto di un kit di pannolini completo fino alla data di compimento di due anni del bambino. La riduzione è concessa su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 30 giorni dall'acquisto, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, al quale dovrà essere allegato lo scontrino o la ricevuta fiscale o la fattura o documento equipollente indicante chiaramente l'acquisto del kit.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 29**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da altra idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività in forma non continuativa.

3. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile del 70%, ai locali diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, arredi e materiali di qualsiasi natura e per le quali non sia attivata alcuna utenza individuale relativa a servizi di pubblica utilità.

3. Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 28.

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 60% ai locali adibiti a magazzini e tettoie strumentali all'attività agricola collocati all'interno della zona perimetrata di cui all'allegata planimetria, su richiesta dei contribuenti.

### **Art. 30**

#### **RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, al recupero viene riconosciuta, dietro presentazione di apposita domanda, una riduzione della misura della tariffa sulla base dei criteri seguenti:

- l'avvio al recupero va dimostrato a consuntivo attraverso la presentazione del formulario di identificazione;

- spetta una riduzione del 10% sulla quota variabile se il peso dei rifiuti mandati al recupero è superiore a kg. 5 al mq..

Il formulario deve riportare puntualmente il produttore dei rifiuti che deve coincidere con la specifica attività per la quale si richiede la riduzione e deve contenere l'esatta quantificazione dei rifiuti avviati al recupero.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile successiva.

### **Art. 31**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 60% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata di cui all'allegata planimetria, in relazione alle diverse modalità di svolgimento del servizio stesso.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

### **Art. 32**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto

dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

### **Art. 33**

#### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'art.12, comma 1.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 34**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) eventuale indirizzo di posta certificata.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,



codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) eventuale indirizzo di posta certificata.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

6. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

### **Art. 35**

#### **POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le quali non ha a disposizione le planimetrie o non può effettuare la misurazione diretta, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 36**

#### **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 515,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate mensili, oltre agli interessi legali. L'utente

decade dalla rateazione nel caso di omesso versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 37** **SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente provvede al pagamento di quanto richiesto.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 38** **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote la Tassa Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di maggio e novembre. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. il versamento va effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.
3. L'importo annualmente dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,49 euro.
4. Le variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo richiesto per l'anno in corso saranno oggetto di apposito discarico (o rimborso) o di recupero mediante emissione di successivi avvisi di pagamento, anche contestualmente alla richiesta per l'anno successivo.
5. Il pagamento delle somme dovute a titolo di tassa e tributo provinciale ambiente, sanzioni ed interessi in seguito all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per mancato o parziale versamento o di variazione di cui al precedente comma 4, possono essere altresì versate con le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali a cui si fa espresso rimando.

### **Art. 39** **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente

Regolamento generale delle Entrate comunali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 40**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 41**  
**SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

**Art. 42**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (ravvedimento, autotutela...).

**Art. 43**  
**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014**

1. Per il solo anno 2014 in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, il pagamento della prima rata verrà effettuato entro il mese di settembre e le richieste di riduzione previste dagli articoli 28 e 29 devono essere presentate entro il 15 agosto.

**Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

**Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari

06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie,
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## **CAPITOLO 4**

### ***Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)***

#### **Art. 44**

##### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dall'applicazione della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 45**

##### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **Art. 46**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 (presupposto TASI).
2. In particolare soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art.1. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

## **Art. 47**

### **ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:
  - 3,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta ( a titolo di proprietà o diritto reale di

usufrutto, uso, abitazione, superficie) e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU.

Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima aliquota.

- 1,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

#### **Art. 48**

#### **DETRAZIONI**

1. E' istituita una detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, per un importo pari ad euro 65,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Tale detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

3. Per l'anno 2014, la detrazione di cui sopra opera nei limiti dell'entità del contributo che verrà attribuito all'Ente, ai sensi del comma 731 dell'art.1 della legge 417/2013.

In caso di incapienza l'eventuale importo dovuto a conguaglio verrà comunicato in tempo utile per il pagamento della seconda rata.

#### **Art. 49**

#### **SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo: illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico e strade comunali, pubblica sicurezza e vigilanza, servizio di protezione civile, servizi socio- assistenziali, servizi culturali.

2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad € 1.065.000 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- servizi viabilità e illuminazione pubblica € 795000,00

- servizio verde pubblico € 205.000

- servizi generali di amministrazione € 65.000.